CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **SAMPIETRO UMBERTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

E COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA).

nella seduta del 14 ottobre 1950

—

Arruolamento straordinario per i servizi di Pubblica sicurezza.

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In sede referente la I Commissione Interni ha approvato a maggioranza il disegno di legge che viene oggi sottoposto all'esame della Camera in seduta plenaria.

Ha ritenuto cioè – come precisa la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge per l'arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza – che complessi e vasti sono i compiti oggi affidati alle forze di polizia raggruppate anche nelle specialità di polizia stradale e polizia ferroviaria, e che le esigenze dei servizi sono sempre più in aumento e richiedono perciò una reale efficienza di uomini oltre che di mezzi.

È pure da sottolineare che l'addestramento delle forze di polizia e la preparazione degli uomini preposti ad assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico vanno particolarmente curati di questi tempi in cui la pubblica incolumità può essere messa in pericolo per certe contingenze di carattere internazionale in rapporto alle troppe armi in possesso abusivo di malintenzionati.

Ed è perciò che, considerato e valutato anche il notevole apporto – con distrazione di forti aliquote di forze – di disimpegno in necessari servizi attivi di carattere accessorio, si ritiene necessario uno straordinario arruolamento di nuove guardie e guardie scelte nel Corpo di pubblica sicurezza.

Ciò premesso, a precisare il disposto dell'articolo 1 in relazione all'articolo 3 che enuncia l'onere occorrente per il potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è bene considerare la attuale situazione del Corpo in relazione al bilancio dello Stato ed alle leggi.

La forza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'atto (settembre 1949) in cui venne preparato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso, ammontava a complessive 66.519 unità e per tale forza fu stanziata la spesa in bilancio.

Per contro, la forza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, tenuto conto dei posti previsti in organico che ammontano a 50 mila unità e degli arruolamenti straordinari che sono stati autorizzati, può raggiungere un complesso di 77.386 unità.

E precisiamo:

con decreto legislativo presidenziale n. 106, in data 6 settembre 1946, l'organico base del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza venne stabilito in	unità	40.000
e, successivamente, aumentato:		
con decreto legislativo presidenziale 10 luglio 1947, n. 687 (polizia ferroviaria) di . . .	»	6.215
con decreto legislativo presidenziale 26 novembre 1947, n. 1510 (polizia stradale) di . .	»	2.696
con decreto legislativo presidenziale 20 settembre 1946, n. 161 (ufficiali) di	»	1.089
Totale . . .	unità	50.000

Con i decreti legislativi di cui appresso sono stati autorizzati gli arruolamenti straordinari sotto segnati:

decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1945, n. 43 (per inquadramento ex polizia Africa Italiana) . . .	unità	2.568
decreto legislativo presidenziale 21 agosto 1945, n. 601 (per arruolamento combattenti della guerra di liberazione) . .	»	4.518
decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 (per «aggiunti»)	»	20.300
Totale . . .	unità	77.386

E pertanto la forza del Corpo, oggi di circa 70.000 uomini, può raggiungere le 77.386 unità senza che occorrano nuovi provvedimenti legislativi.

Con il disegno di legge in esame si chiede di aumentare di 4.500 guardie e 500 guardie scelte della polizia portandolo così a n. 82.386 unità: però è detto nel disegno di legge che il *contingente totale* non potrà superare il numero di 82 mila unità (dato che si fanno continue vacanze nelle diverse categorie sopraccennate, in parte in corso di esaurimento).

È su questa base che è stata calcolata all'articolo 3 del provvedimento, d'intesa col Ministero del tesoro, la previsione di spesa per gli oneri relativi al potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In particolare, tale onere viene previsto in lire 10 miliardi annui, *in rapporto alla spesa inerente alle 15.000 unità che rappresentano la differenza tra la forza presente all'epoca della formazione dello stato di previsione* per il corrente esercizio finanziario (66.519 unità) *e quella complessiva autorizzata* (82.000 unità) ed è stata valutata sulla base di un *costo medio annuo di circa lire 666.000 ad unità* rispondente agli elementi di costo accertati per il servizio e che appare congrua.

È da tener presente che il costo medio annuo di lire 666.000 ad unità comprende non solo il trattamento economico spettante con le indennità in atto stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ma anche le spese di equipaggiamento, accasermamento, vestiario, ecc.

Per il corrente esercizio finanziario la spesa suddetta viene, invece, calcolata nella minore misura di lire 6 miliardi, tenuto conto, oltre che dell'attuale fase di svolgimento dell'esercizio finanziario, delle previsioni relative al numero delle unità che si calcola, in effetti, potranno essere arruolate durante il corrente esercizio.

L'articolo 2 precisa che trattasi di personale che non contrae vincolo di ferma e può in qualsiasi momento essere esonerato dal servizio: ma risponde a tutti i requisiti previsti e voluti dall'ordinamento del Corpo.

Concludendo, tenuto conto dei suggerimenti avanzati dalla IV Commissione in relazione all'approvazione preventiva di provvedimenti economici finanziari richiamati all'articolo 3, la Commissione invita gli onorevoli colleghi a votare il disegno di legge così come viene sottoposto. Disegno di legge che l'opposizione dichiara di contrastare perché teme che simili provvedimenti determinino nel Paese una situazione di tensione

e preoccupazione, affermando tuttavia – in perfetta contraddizione – che è legge determinata dalla paura. È chiaro invece che il proposito che ha mosso il Ministro proponente è stato determinato dalla necessità dei compiti affidati al Corpo e dal dovere che l'Esecutivo ha di assicurare la libertà di tutti i cittadini contro le prepotenze individuali o di organizzazioni criminali: e questa legge vuole appunto agire per evitare la paura di pochi o di molti.

Comunque la legge dà *facoltà* al Ministro di effettuare l'arruolamento straordinario: agiscano i cittadini e le collettività in modo che non si senta la necessità di avvalersi di tale provvedimento.

Dal canto loro il Parlamento e il Governo dànno prova – con leggi e provvedimenti – di volere il bene della collettività nella pace e nella giustizia sociale attuando un programma di lavoro e di riforme sostanziali.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È data facoltà al Ministro dell'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4.500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La facoltà di cui al comma precedente e le analoghe facoltà di arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in soprannumero e di richiami o trattenimenti in servizio di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni, saranno esercitate in modo che il contingente complessivo di ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo predetto risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unità.

Gli aspiranti all'arruolamento di cui al 1° comma del presente articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio, quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di almeno sei mesi.

ART. 2.

Il personale arruolato ai termini dell'articolo precedente non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento, essere esonerato dal servizio.

Esso è sottoposto alle norme disciplinari di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al personale suddetto è corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alle guardie ed alle guardie scelte di pubblica

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

sicurezza, comprese le indennità previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai termini ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

In caso di malattia, di ferite o di lesioni, con conseguente inabilità, o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione ai termini delle disposizioni vigenti.

ART. 3.

L'onere occorrente per il potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito in annue lire 10.000.000.000 di cui lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, alle quali si farà fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 1950, n. , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 3.

Identico.